Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

Appalti, ammessa l'esecuzione anticipata, ma senza che questo faccia sorgere diritti

15 dicembre 2017 - A cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Giurisprudenza: il Codice ammette l'esecuzione d'urgenza, ma questo non fa sorgere diritti sulla firma del contratto

Appalto - Aggiudicazione definitiva - Esecuzione anticipata - Affidamento in via d'urgenza - Ex art. 11 dlgs 163 del 2006 - Prima della stipula del contratto - Legittimità - Presupposti d'urgenza - Grave danno all'interesse pubblico - Incolumità pubblica - Affidamento di servizio di controllo del traffico e prevenzione infrazioni al Codice della strada.
L'art. 11 d.lgs. n. 163 del 2006 consente che l'appalto venga eseguito in via d'urgenza rispetto alla stipula del contratto, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che la gara stessa è destinata a soddisfare, soprattutto se nell'atto di aggiudicazione definitiva l'Amministrazione comunale abbia specificamente qualificato le ragioni che giustificano tale esecuzione anticipata in relazione all'oggetto dell'appalto. Così risulta ben motivato l'affidamento anticipato del servizio di controllo del traffico di una grande arteria stradale al fine di tutelare l'incolumità pubblica in ragione del superiore volume veicolare dovuto sia all'approssimarsi dell'estate che alla contemporanea chiusura di un'altra importante arteria stradale a scorrimento con notevole pericolo di incidenti causati dall'alta velocità.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza dell'11 dicembre 2017, n. 5811

Appalto - Aggiudicazione definitiva - Esecuzione anticipata - Affidamento in via d'urgenza - Ex art. 11 dlgs 163 del 2006 - Revoca in autotutela - Affidamento delle attività di gestione del precedente gestore - Risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale - Non sussiste.
L'immissione in via anticipata nella gestione di un sito (di trattamento di rifiuti) dell'aggiudicataria non equivale alla stipula della concessione soprattutto se limitata alla sola prosecuzione delle attività già svolte dal precedente gestore e non già le attività di realizzazione e gestione di un nuovo impianto dedotte nella concessione. E nel caso in cui l'aggiudicazione venga poi revocata in autotutela (per il venir meno della convenienza economica), anche dopo diversi anni, non sussiste per l'aggiudicataria alcuna possibilità di richiedere il risarcimento dei danni per responsabilità extra-contrattuale della SA per lesione del legittimo affidamento generato anche dall'esecuzione anticipata del contratto.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza dell'8 novembre 2017, n. 5146

Appalto - Aggiudicazione - Revoca - Esecuzione anticipata del contratto - Affidamento in via d'urgenza - Ex art. 11 d.lgs. n. 163-2006 - Effetti sull'esecuzione anticipata - Rimborso spese sostenute - Legittimità.
Ai sensi dell'art 11, comma 9, d.lgs. n. 163-2006, l'esecuzione anticipata fa nascere, in capo all'aggiudicatario, il solo diritto al rimborso delle spese sostenute, e non certo la pretesa a proseguire nell'esecuzione anticipata quando non è più possibile la stipulazione del contratto per il venir meno dell'aggiudicazione. Ciò rende evidente che, se la decisione di revocare l'aggiudicazione risulta fondata, da ciò conseguono il radicale difetto dei presupposti per il mantenimento dell'esecuzione anticipata di un contratto che non potrà mai più essere stipulato, con l'automatica caducazione degli effetti negoziali del "Foglio patti e condizioni" relativo all'esecuzione in via di urgenza del contratto di concessione del servizio.

Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza del 13 marzo 2017, n. 1138

Appalto - Aggiudicazione - Esecuzione anticipata – Esecuzione d'urgenza - A discrezione della Pubblica Amministrazione - Sussistenza - Rifiuto dell'aggiudicataria - Nelle more dell'acquisto di efficacia del contratto - Revoca dell'aggiudicazione - Legittimità - Fattispecie relativa all'affidamento di un servizio di assistenza sanitaria.
L'art.11, comma 12, del D.Lgs. n.163 del 2006 consente, nei casi d'urgenza e quando lo richieda l'Amministrazione, che le prestazioni oggetto del servizio pubblico vengano erogate dalla ditta aggiudicataria "anticipatamente"; e cioè prima (quindi nelle more ed in attesa) che il contratto acquisti efficacia. Non spetta all'aggiudicataria valutare (e sostenere) che non esistano i presupposti di urgenza per chiedere la c.d. "esecuzione anticipata" del contratto, ai sensi del art. 11

citato, in quanto, è fuor di dubbio che ogni valutazione al riguardo debba essere devoluta al giudizio discrezionale della stessa Amministrazione, la quale è l'unica titolare della cura dell'interesse pubblico sottostante alla richiesta. Così è legittima la revoca dell'aggiudicazione di una concorrente che si sia rifiutata, nelle more della stipula del contratto, di anticipare la prestazione, nella specie, di servizi assistenziali stante il fatto che la necessità di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione di un servizio assistenziale, costituisca di per sé un valido motivo di urgenza atto a giustificare la c.d. "richiesta di esecuzione anticipata".

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana, sez. giurisdizionale, sentenza del 17 febbraio 2017, n. 47

© RIPRODUZIONE RISERVATA